



CITTÁ DI

SANTA MARIA CAPUA VETERE

Provincia Caserta

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

DIAGNOSTICA E VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITÀ E SICUREZZA SISMICA DELL'EDIFICIO ESISTENTE DENOMINATO "Palazzo CABBABIANCA" ALLA VIA GAETANO CAPPABIANCA E FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICA CON PROPOSTE E VALUTAZIONE INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO PER EVENTUALE DESTINAZIONE AD EDIFICIO STRATEGICO PER L'ALLOCAZIONE DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI E STAZIONE CARABINIERI CITTADINA.

CUP: F94C19000160004

C.I.G.:8154289C25

Ente Appaltante

Comune di Santa Maria Capua Vetere

Indirizzo

**SANTA MARIA CAPUA VETERE
Via Albana, 85 ex Istituto Lucarelli**


P.IVA **00136270618**

Tel.: 0823 813141

Fax : 0823 813138

PEC: lavori-pubblici@santamariacv.postecert.it

Tecnico



Data	Elaborato	Tavola N°
Archivio	CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	Rev.

Il Tecnico



Il Dirigente

Dott. arch. **Gennaro Riccio**

PREMESSE

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha la necessità di affidare il presente servizio di architettura ed ingegneria finalizzato all'acquisizione di tutti gli elementi tecnico-amministrativi necessari a programmare gli interventi idonei, occorrenti a poter modificare la destinazione d'uso, per avere un immobile con idoneità d'uso in
"classe IV Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche"

L'edificio interessato, sottoposto a vincolo storico artistico, è denominato "PALAZZO CAPPABIANCA" ed è sito alla via Cappabianca di questo Comune..

L'esigenza è quella di poter programmare gli interventi necessari all'adeguamento ed al completamento del recupero di detto immobile al fine di destinare lo stesso a COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'oggetto dell'incarico è quello di procedere all'affidamento in favore di una struttura professionale composita, esterna alla Stazione Appaltante, dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria necessari alla valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio denominato "PALAZZO CAPPABIANCA attraverso una sistematica attività di indagine e di diagnostica per determinare le reali condizioni di sicurezza.

La valutazione della vulnerabilità sismica dovrà, altresì, consentire di poter ipotizzare e valutare gli interventi finalizzati all'adeguamento sismico al fine di conseguire una idoneità d'uso in classe IV.

Qualora dalla valutazione scaturisca l'impossibilità di poter conseguire una >> classe d'uso IV << gli interventi da ipotizzare dovranno essere tali da poter conseguire un miglioramento sismico globale del fabbricato atti ad aumentare la sicurezza.

L'affidamento sarà disposto in favore di una struttura professionale composita idonea.

A titolo indicativo e non esaustivo di seguito si riporta il quadro legislativo di riferimento per la valutazione:

- ➔ Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate con il DM del 17/01/2018 (di seguito NTC 2018);*
- ➔ Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP recante "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018*
- ➔ D.P.C.M. del 09/02/2011 - Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14/01/2008;*
- ➔ O.P.C.M. n. 3274/2003 s.m.i. per quanto non modificato dalle NTC;*
- ➔ Eurocodici per quanto applicabili;*
- ➔ D.M. n. 58 del 28/02/2017 Sisma Bonus e s.m.i. ;*
- ➔ Normative antisismiche regionali, ove presenti;*
- ➔ Ulteriori Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.*

Per la valutazione dovranno, altresì, essere eseguite:

- ➔ *tutte le indagini preliminari (ricerca documentale, analisi storico critica dell'immobile, verifica del rilievo esistente, ecc.)*
- ➔ *tutte le indagini previste dalla Normativa di settore;*
- ➔ *le indagini sui terreni (geologiche/geotecniche);*
- ➔ *la caratterizzazione dei materiali;*
- ➔ *la relazione geologica;*
- ➔ *la relazione geotecnica.*

L'incarico pertanto si intende comprensivo di:

- ➔ *Raccolta della documentazione tecnica disponibile e delle informazioni utili alla verifica del complesso edilizio. Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione dall'Ente non contenga gli elementi sufficienti per l'identificazione dimensionale della struttura portante, sarà onere del soggetto incaricato procedere all'esecuzione dei rilievi integrativi, necessari per l'espletamento dell'incarico, e relativa restituzione grafica sia in formato cartaceo che in formato informatico aperto con estensione.dwg*
- ➔ *Analisi storico critica tesa a definire l'evoluzione strutturale subita nel tempo dall'edificio evidenziando, possibilmente, la cronologia degli interventi che hanno variato la struttura migliorandola o indebolendola;*
- ➔ *Analisi preliminare della vulnerabilità sismica dell'edificio considerando un modello preliminare della struttura definito sulla base del rilievo geometrico, dei dati e della documentazione tecnica disponibile, e al più, di un numero limitato di indagini e sondaggi in situ. Tale analisi è finalizzata alla definizione del piano delle indagini, come meglio illustrato nel seguente punto.*
- ➔ *Definizione del piano delle prove e delle indagini diagnostiche e sondaggi conoscitivi, da sottoporre all'accettazione della stazione appaltante e della Soprintendenza.*

Nello specifico, è a carico del soggetto incaricato alla verifica della vulnerabilità sismica:

- ↳ *la definizione del piano delle indagini (sondaggi conoscitivi, indagini diagnostiche, indagini geologiche e di caratterizzazione geotecnica, prospezioni; caratterizzazione proprietà meccaniche dei materiali, termografie, georadar; tomografie soniche; endoscopie; ecc.) calibrato e motivato sulla base dell'analisi preliminare della vulnerabilità sismica e del livello di conoscenza da raggiungere. In particolare, nel definire gli approfondimenti delle indagini necessari, si deve fare riferimento all'impegno statico dei diversi elementi, al loro ruolo in relazione alla sicurezza strutturale ed ai risultati ottenuti nelle prove preliminari in termini di omogeneità e corrispondenza con quanto previsto nella documentazione originale disponibile.*
 - ↳ *la responsabilità della definizione delle prove ed indagini da eseguire, la loro esecuzione con propri laboratori di fiducia, del relativo livello di conoscenza ottenuto, del ripristino dello stato di fatto;*
 - ↳ *l'interpretazione e la valutazione dei risultati delle prove da far confluire in una specifica relazione sulle prove stesse.*
- ➔ *Sintesi dei risultati ottenuti nelle analisi e nelle verifiche di sicurezza sismica in uno specifico*

“capitolo consuntivo” della relazione tecnica. Tale sintesi dovrà contenere le caratteristiche strutturali tipologiche dell'edificio, le procedure di calcolo utilizzate per la modellazione strutturale, l'interpretazione dei risultati ottenuti dai modelli numerici, l'indicazione delle vulnerabilità riscontrate sulla base delle analisi numeriche e qualitative svolte.

- ➔ *Relazione geologica che includa anche il modello geologico del terreno e la caratterizzazione sismica finalizzata alla attribuzione della categoria sismica del suolo;*
- ➔ *Relazione geotecnica;*
- ➔ *Modellazione strutturale definitiva e verifiche di vulnerabilità con descrizione dettagliata del modello di calcolo utilizzato per l'analisi con riferimento agli aspetti della modellazione definendo un modello numerico della struttura che ne rappresenti il più fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di rigidità effettiva, valutando altresì gli aspetti di regolarità, di idoneità statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che condizionano la successiva fase di verifica. Essendo in presenza di una struttura in muratura dovranno essere indicate tutte le informazioni significative sul funzionamento degli elementi strutturali principali sia verticali che orizzontali. Pervenuti a tale modellazione strutturale, il tecnico dovrà eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di vulnerabilità e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli indicatori di rischio desunti, necessari alla definizione globale di vulnerabilità dell'edificio ed alle successive valutazioni, per gli eventuali interventi da eseguire. È, altresì, a carico del soggetto incaricato di effettuare tutte le necessarie valutazioni propedeutiche alla predisposizione degli interventi di adeguamento o miglioramento che riterrà opportune*
- ➔ *Indicazione qualitativa e quantitativa di massima degli interventi che si ritengono necessari per adeguare o migliorare la struttura dal punto di vista sismico, indicando altresì un ordine di priorità e l'importo presunto degli interventi (stima sommaria), indispensabili a garantire l'adeguamento sismico dell'immobile o un suo livello di miglioramento (progetto di fattibilità tecnico-economica).*
- ➔ *Compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica di “Edifici strategici ai fini della protezione civile o Rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” predisposte dalla Protezione Civile.*

L'accettazione da parte della stazione appaltante della valutazione della vulnerabilità e sicurezza sismica dell'immobile svolta dall'affidatario avverrà previa verifica/validazione della stessa. Tale validazione sarà effettuata da parte dell'ente stesso o da personale tecnico da esso incaricato.

Considerato che l'immobile di che trattasi risulta tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. i servizi tecnici richiesti dovranno essere svolti in conformità e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutele di Beni Architettonici, Paesaggistici, Storico Artistici ed Etnoantropologici ed in particolare facendo riferimento al D.M. 22/08/2017 n. 154 e agli articoli da 145 a 147 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i.

*L'affidatario, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n.58 del 28/02/2017, come integrato e modificato con D.M. 65 del 07/03/2017 e relative Linee Guida ed allegati, dovrà mediante **specifica asseverazione individuare la CLASSE di RISCHIO SISMICO** sia allo stato di fatto che allo stato conseguente agli interventi proposti con il progetto di fattibilità tecnico-*

economica. Dovrà, altresì indicare espressamente il Valore dell'Indice di Sicurezza Strutturale ed il Valore della Perdita Annuale Media.

Qualora durante l'esecuzione dei rilievi e dei saggi o delle analisi numeriche per le condizioni statiche si evidenziassero le situazioni previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17/01/18 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC) relativo alle costruzioni esistenti (cap. 8), ovvero nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche alle azioni controllate dall'uomo (carichi permanenti e variabili in condizioni statiche), l'Affidatario dovrà procedere a darne immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento e, se del caso, valutare le misure di prevenzione da porre in atto.

A seguito di informativa, il RUP sentito l'Affidatario può richiedere la sospensione della Verifica di Vulnerabilità ed ordinare la messa in sicurezza con intervento di somma urgenza.

Nel caso in cui, sentito l'Affidatario, risulti possibile procedere comunque con l'espletamento del servizio di Vulnerabilità, il RUP può autorizzare il prosieguo dello stesso e contestualmente informare l'Amministrazione per porre in atto le misure utili al consolidamento locale resi necessari.

La valutazione statica e dinamica delle costruzioni esistenti presuppone il raggiungimento di un determinato Livello di Conoscenza (LC); a ciascun Livello di Conoscenza corrisponde l'adozione di un determinato Fattore di Confidenza (FC), inteso come coefficiente di penalizzazione delle resistenze dei materiali la cui entità è inversamente proporzionale al Livello di Conoscenza stesso (Circolare 21 gennaio 2019 n.7 "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018").

Per la verifica in oggetto si ritiene opportuno raggiungere almeno il livello di conoscenza LC2 (conoscenza adeguata), potendo in tal caso ottimizzare la necessità di disporre di esiti delle verifiche più vicini alle reali prestazioni della struttura per i successivi interventi di adeguamento sismico necessari al raggiungimento del corretto livello di sicurezza.

Le verifiche dovranno essere condotte anche per il livello di conoscenza LC3 qualora la valutazione della sicurezza sismica per LC2 fornisca un valore dell'indice di rischio, maggiore di 0.6.

Nel caso in cui l'indice di rischio, all'esito della valutazione con LC3, sia superiore a 0.8, sarà necessario approfondire le indagini per poter validare la valutazione effettuata con LC3.

Si sottolinea che è possibile sostituire sino al 50% delle prove distruttive con un numero almeno triplo di prove non distruttive.

Essendo il fabbricato tutelato ai sensi del d.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, si ritiene necessario sfruttare al massimo, ove possibile e fatte salve motivate eccezioni, la modalità di esecuzione di prove non distruttive.

Art. 2 - Struttura operativa

L'unità tecnica **minima** di professionisti stimata per lo svolgimento dell'incarico, con

riferimento ai Servizi professionali di cui al precedente art. 1, deve obbligatoriamente essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

- A) n. 1 professionista Coordinatore Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche e Responsabile strutturale, della calcolazione e della fase dell'esecuzione delle indagini strutturali (architetto e/o ingegnere abilitato ed iscritto all'ordine professionale da almeno 10 anni);
- B) n. 1 professionista Responsabile delle attività di predisposizione della relazione geologica (geologo abilitato ed iscritto all'ordine professionale da almeno 10 anni);
- C) n. 1 professionista Responsabile dell'attuazione degli interventi sugli edifici sottoposti a tutela (architetto abilitato ed iscritto all'ordine professionale da almeno 10 anni);

Resta inteso che l'unità tecnica indicata "quale unità minima" potrà essere costituita anche da un numero maggiore di professionisti.

L'unità tecnica che proporrà la propria candidatura deve dimostrare il possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali:

Per la figura professionale di cui alla **lettera A)**:

- ⇒ possesso di laurea ("vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale) in Architettura/Ingegneria edile e Ingegneria civile, iscritto nel rispettivo albo professionale, ossia Albo degli Architetti sezione A (settore architettura e settore conservazione dei beni architettonici e ambientali) ed Albo degli Ingegneri - Sezione A (Settore ingegneria civile e ambientale) da almeno 10 anni.

Per la figura professionale di cui alla **lettera B)**:

- ⇒ possesso di laurea ("vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale) in Scienze geologiche ed essere iscritto al relativo albo da almeno 10 anni.

Per la figura professionale di cui alla **lettera C)**:

- ⇒ possesso di laurea ("vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale) in Architettura iscritto all'Albo degli Architetti sezione A (settore architettura e settore conservazione dei beni architettonici e ambientali) da almeno 10 anni.

Ai sensi del **DM 263/2016**, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), è previsto l'obbligo per i raggruppamenti temporanei includere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

Art. 3 - Onorario dell'incarico

Il corrispettivo da porre a base di gara è stato determinato secondo l'O.P.C.M. 3362/2004 adeguando all'attualità i costi unitari rivalutando monetariamente gli stessi come dettagliatamente riportato nell'elaborato specifico.

Pertanto il corrispettivo professionale stimato per le attività previste nell'incarico, posto a base di gara, è pari in cifra tonda ad € 65.900,00 (sessantacinquemila novecento euro) di cui € 1.345,49 non soggetto a ribasso **oltre IVA ed oneri previdenziali**.

L'importo s'intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

L'importo deve intendersi inclusivo di tutte le spese necessarie ed accessorie per l'espletamento dei servizi richiesti nell'appalto quali, a titolo **indicativo e non esaustivo**:

- ➔ oneri di trasferta;
- ➔ richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante l'esecuzione del servizio nei confronti degli Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi;
- ➔ spese per l'esecuzione delle indagini strutturali;
- ➔ spese per l'assistenza edile necessaria all'esecuzione delle indagini strutturali;
- ➔ spese per l'esecuzione di scavi e saggi in fondazione compreso il completo rispristino della zona indagata;
- ➔ spese per tutte le indagini strumentali necessarie alla valutazione dei componenti edilizi;
- ➔ spese per attività di pulizia degli ambienti ove sono stati realizzati i saggi;
- ➔ spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;
- ➔ spese per eventuali opere provvisorie necessarie;
- ➔ spese per noli a caldo/freddo di piattaforme elevatrici;
- ➔ spese per carico/scarico movimentazione e trasporto di eventuali materiali di risulta prodotti nel corso delle indagini all'interno del fabbricato oggetto di valutazione;
- ➔ oneri per l'attivazione di una assicurazione per la Responsabilità Civile per i rischi connessi alle indagini e rimozione di materiale edile in ambiti pubblici e privati, in relazione a persone, edifici, strutture e cose;
- ➔ spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;
- ➔ spese per l'ideale dotazione di attrezzature, mezzi d'opera e personale esperto necessari per l'espletamento del servizio;
- ➔ comunicazione tempestiva all'Amministrazione delle eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
- ➔ spese relative all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle attività svolte;
- ➔ ogni e qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.
- ➔ la rimozione dei materiali di risulta provenienti dalle indagini eseguite, che opportunamente imballati, saranno depositati all'interno dell'edificio oggetto di verifica nel luogo indicato dalla S.A, che provvederà per il ritiro e lo smaltimento.

Nessun rimborso sarà dovuto dal Comune di Santa Maria Capua Vetere ad eccezione di quanto specificato dal presente capitolato.

I risultati delle prove di laboratorio dovranno essere certificati da laboratori accreditati

ai sensi della vigente normativa.

Gli interventi di indagine e verifica strutturale, miranti a testare la vulnerabilità sismica delle strutture, dovranno essere conformi a quelli delineati dalle normative nazionali, privilegiando, per quanto possibile, le prove non distruttive.

La struttura operativa che sarà invitata per la trattativa connessa all'affidamento dell'incarico dovrà tenere conto, in sede di offerta, di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso.

Per quanto riguarda le prestazioni indicate nel presente capitolato la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta, in base alla normativa vigente e indicati nella struttura operativa di lavoro.

Cede a carico della unità tecnica operativa di professionisti, che risulterà affidataria dell'incarico, provvedere alla suddivisione, per ciascun componente dell'unità stessa, dell'onorario netto dell'incarico comunicando alla Stazione Appaltante detta suddivisione sin in termini percentuali che economici.

Art. 4 - Durata dell'incarico

*Il tempo previsto per l'espletamento dell'incarico è fissato in **80 giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione della convenzione/contratto di affidamento dell'incarico, con sospensione dei termini per il periodo intercorrente tra la consegna del programma delle indagini per le varie approvazioni ed il compiuto svolgimento delle indagini stesse.*

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.Lgs. 50/2016, l'Ente si riserva la possibilità di dare avvio all'esecuzione del servizio anche in pendenza della stipula della convenzione/contratto di affidamento.

Art. 5 – Affidamento servizi tecnici - sorveglianza e monitoraggio del servizio

La Stazione Appaltante procederà all'affidamento del servizio mediante procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, secondo i seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA TECNICA PUNTI 80 come di seguito suddivisi:

- **CRITERIO A** - professionalità e adeguatezza dell'offerta a cui assegnare un massimo di punti 40
- **CRITERIO B** - caratteristiche metodologiche dell'offerta a cui assegnare un massimo di punti 40.

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 20

Il dettaglio dei sub criteri, criteri motivazionali di valutazione e sub punteggi sono riportati nell'invito disciplinare di gara unitamente alla metodologia di attribuzione.

La valutazione dell'offerta economica e l'assegnazione del punteggio sarà eseguita con la formula riportata nel citato disciplinare.

Le modalità di predisposizione dell'offerta sono indicate nel disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto.

L'Amministrazione ha facoltà di nominare, dandone comunicazione scritta all'affidatario, un responsabile tecnico (Direttore dell'esecuzione del contratto) con il compito di vigilare sulle attività nell'ambito delle rispettive competenze e collaborare con il medesimo per la migliore riuscita del servizio.

Al fine di controllare lo svolgimento delle attività, l'affidatario del servizio è tenuto ad inviare alla stazione appaltante un report settimanale delle indagini e verifiche eseguite presso il compendio, che si avviano quindi alla fase di valutazione scientifica per il completamento.

Art. 6 – Obblighi dell'Affidatario

Valgono per l'Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Stazione Appaltante e con i terzi.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'affidamento.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'affidamento, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

L'Aggiudicatario dovrà svolgere l'incarico nell'osservanza delle seguenti disposizioni:

- ➔ *Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate con il DM del 17/01/2018 (di seguito NTC 2018);*
- ➔ *Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP recante "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018*
- ➔ *D.P.C.M. del 09/02/2011 - Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto*

ministeriale 14/01/2008;

- ➔ O.P.C.M. n. 3274/2003 s.m.i. per quanto non modificato dalle NTC;
- ➔ Eurocodici per quanto applicabili;
- ➔ D.M. n. 58 del 28/02/2017 Sisma Bonus e s.m.i. ;
- ➔ Normative antisismiche regionali, ove presenti;
- ➔ Ulteriori Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.

e delle indicazioni che verranno impartite dal Responsabile del Procedimento.

Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante in n. 3 (tre) copie cartacee, n. 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e n. 1 (una) copia su supporto informatico gestibile/modificabile (files editabili in formato office, autocad, ecc).

L'Affidatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Stazione Appaltante o del Responsabile del Procedimento.

L'Affidatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.

L'Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7 – Incompatibilità

L'Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e degli obblighi contrattuali.

Art. 8 – Pagamenti

Il corrispettivo relativo all'incarico sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- ↳ ACCONTO pari al 20% del prezzo netto di aggiudicazione dopo la stipula della convenzione/contratto di incarico professionale;
- ↳ PRIMA TRANCE pari al 30% del prezzo netto di aggiudicazione al completamento di tutte le prove ed indagini;
- ↳ SECONDA TRANCE pari al 40% del prezzo netto di aggiudicazione al completamento dell'incarico e consegna della documentazione tecnica;
- ↳ SALDO pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione dopo la verifica e validazione della documentazione tecnica.

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, le fatture verranno liquidate solo previa verifica del servizio reso relativamente alla trance di riferimento, nonché della verifica

regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o attestazione analoga.

Le fatture, **una per ogni componente l'unità operativa**, dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), intestandola al Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice univoco OBS8S relativo a questo settore, la determina di affidamento, il CUP se presente, il CIG relativo al servizio, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto che verranno forniti dalla Stazione Appaltante.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

Quanto dovuto sarà liquidato nei termini che saranno indicati nella convenzione/contratto di affidamento.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art.48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 9 – Penali

L'affidatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e delle esecuzione delle attività appaltate.

In caso di ritardo sul termine previsto dall'art. 4 del presente capitolato, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, fino al raggiungimento dell'ammontare massimo del 10% dell'importo contrattuale, superato il quale la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento in danno all'Aggiudicatario.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'affidatario dall'Ente; l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e l'affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.

L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi del-

la garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall' affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 10 – Proprietà degli elaborati

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, gli elaborati redatti resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante.

Art. 11 – Modifiche del contratto, integrazioni e modifiche degli elaborati

L'Affidatario si obbliga ad introdurre negli elaborati, anche se già ultimati, tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento e/o che emergano in fase di verifica e validazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

L'Affidatario, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione della documentazione, ha l'obbligo di redigere i nuovi elaborati senza alcun costo od onere aggiuntivo per l'Ente.

Nel caso sia riscontrata, durante lo svolgimento delle verifiche tecniche, difformità della volumetria dell'edificio che differisce di **oltre il 15%** di quanto computato per l'incarico, l'importo dell'incarico sarà rideterminato in funzione dell'effettiva volumetria riscontrata.

Art. 12 Tracciabilità flussi finanziari

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i, rendendosi edotto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, l'Affidatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L' Affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L' Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L' Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L' Affidatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 13 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L' Affidatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 14 – Danni e responsabilità

L'Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

L'Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 15 – Proroghe

Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroga al termine di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all'Aggiudicatario.

La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

Art. 16 – Garanzie definitive. Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario deve costituire, una cauzione definitiva ai sensi dell' art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'Aggiudicatario deve altresì produrre la documentazione comprovante la costituzione della polizza di responsabilità civile professionale prevista all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 – Recesso

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice, di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 20 giorni di preavviso.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

L'Aggiudicatario, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 20 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

La Stazione Appaltante dovrà liquidare all'Aggiudicatario tutte le prestazioni svolte fino a quel momento.

Art. 18 – Risoluzione

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art.108 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- A) venga verificato il mancato rispetto dell'Affidatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;*
- B) venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. Come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;*
- C) cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;*
- D) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;*
- E) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario;*
- F) violazione dell'obbligo di riservatezza;*
- G) grave inadempimento successivo a tre diffide comunicate a mezzo PEC;*
- H) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;*
- I) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.*

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pre-

tendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

La risoluzione dà alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno all'affidatario con addebito ad esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'affidamento.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la S.A. potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare nuovo contratto per il completamento del servizio tecnico

Art. 19 - Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è quello di SANTA MARIA CAPUA VETERE.

Art. 20- Stipula del contratto ed oneri contrattuali

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ed ogni spesa connessa e conseguente cederà a carico dell'Affidatario.

É fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere a qualsiasi titolo il contratto a pena di nullità delle cessione medesima.

Art. 21 – Condizioni generali di contratto

L'Aggiudicatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Art. 23 – Calcolo spese tecniche

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi come dettagliato nell'allegato denominato DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.

